

Formazione professionale e aggiornamento continuo

Concluso il primo triennio di sperimentazione del sistema di formazione e aggiornamento professionale, il CNF, con delibera 22 gennaio 2011, stabilisce che i professionisti in ritardo con l'assoluzione dell'obbligo formativo possono recuperare 15 crediti mancanti entro il 31 luglio 2011.

a cura di **Giovanna Stumpo***

► La delibera CNF 22 gennaio 2011: il "recupero dei crediti"

Il Regolamento CNF 13 luglio 2007 ha introdotto l'**obbligo della formazione professionale continua** degli avvocati e dei praticanti abilitati, stabilendo che, in sede di prima applicazione, il numero dei crediti da maturare è pari a 50, di cui almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia.

A conclusione del primo triennio di formazione obbligatoria (i.e. 31 dicembre 2010) lo stesso CNF ha ritenuto opportuno fare il punto della situazione sia nei confronti dei professionisti tenuti ad assolvere all'obbligo, sia degli Ordini competenti per strutturare la formazione da offrire ed erogare. In merito, la **delibera del CNF 22 gennaio 2011** si esprime in termini molto positivi e sottolinea da un lato che proprio grazie all'impegno degli Ordini «le **difficoltà organizzative inizialmente incontrate** nell'offrire ai propri iscritti la possibilità di partecipare a eventi tendenzialmente gratuiti sono state **superate**»; d'altro lato che «a distanza di tre anni dall'introduzione dell'obbligo formativo è **diffusa tra i professionisti la convinzione** che la **formazione** e l'**aggiornamento professionale** siano **attività imprescindibili** per l'esercizio della professione, oltre a costituire interessante momento di incontro e confronto con i colleghi».

Come noto, il Regolamento del 2007 impone anche ai professionisti **obblighi informativi e certificativi**, e in parallelo assegna agli **Ordini** precisi compiti di **verifica e controllo**.

Anche su questo punto la delibera del CNF citata ribadisce che «è doveroso procedere a una verifica attenta e puntuale sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, sia per ottenere un quadro dello stato della formazione che per la presenza di riflessi deontologici per l'adempimento dell'obbligo», ma anche puntualizza che «va in ogni caso considerato che si tratta di una fase sperimentale impegnativa quanto alle modalità dell'offerta e di assolvimento dell'obbligo formativo, per cui anche l'aspetto deontologico va considerato con il necessario buon senso».

Conformemente alla *ratio* del Regolamento si è dunque applicato il principio del "*favor*", che consente al professionista eventualmente "in ritardo" di **sanare la propria posizione**.

La **delibera del CNF 22 gennaio 2011** è infatti nel senso «di concedere agli iscritti soggetti all'obbligo

* Avvocato, giornalista pubblicista, esperta in organizzazione, qualità e marketing dello Studio legale.

formativo la **possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi**, qualora non avessero conseguito il numero di 50 crediti previsto nel primo triennio, di cui 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia». E conclude anche che «il recupero dei crediti formativi mancanti, purché in numero massimo di 15, dovrà avvenire **entro il 31 luglio 2011**, fermo restando in ogni caso l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua per il triennio 2011-2013».

► **Le regole su formazione e aggiornamento continuo: il vademecum per il professionista**

Si è detto che ora un po' per tutti e per la prima volta è arrivato il momento di "fare i conti" per capire se si è in regola oppure se è opportuno correre ai ripari a fronte di uno o più "debiti formativi". Del pari, va ricordato che l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale continua per la maggior parte dei legali italiani non si esaurisce con il solo triennio, ma permane per tutta la vita professionale. E va assolto con modalità peraltro differenti, a seconda che il legale sia qualificato o qualificabile come "avvocato generalista", ovvero come "avvocato con aree di *practice* specifiche", o ancora come "avvocato specialista".

Ecco perché, approfittando della "prima finestra" concessa per eventuali regolarizzazioni, per tutti può essere opportuno rileggere il testo del **Regolamento 13 luglio 2007**; o meglio, riflettere su alcuni passaggi chiarificatori, di cui alla **Relazione di accompagnamento** del CNF, dando uno sguardo anche al **Regolamento del CNF 24 settembre 2010** (riconoscimento del titolo di avvocato specialista)¹. Qui di seguito una sorta di "vademecum" che sintetizza i principali passaggi utili sia a valutare la congruità (o meno) del percorso formativo già assolto nel periodo 2007-2010, sia a pianificare correttamente – e nel tempo – gli obblighi da adempiere anche nel perdurare dell'esercizio della professione.

IL VADEMECUM DEL PROFESSIONISTA SULLA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO CONTINUO

1. PRINCIPI CARDINE

1. **L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'albo** a prescindere dal fatto se rifletta o meno un esercizio in atto dell'attività; e perciò anche se quest'ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua.
2. **L'aggiornamento va inteso** non come mantenimento di conoscenze già acquisite, bensì **come processo culturale di crescita professionale**.
3. **In sede europea il processo di formazione continua**, inteso come attività di apprendimento che si snoda lungo tutta la vita professionale e che ha lo scopo di implementare le conoscenze, le abilità e le competenze, **è definito come *lifelong learning*** ed è considerato un fattore chiave per favorire la competitività e lo sviluppo economico; il Regolamento del CNF si inserisce in questa prospettiva e chiarisce che **l'attività formativa non è solo quella che garantisce la manutenzione di ciò che si sa, ma si indirizza soprattutto ad ampliare i confini delle conoscenze**.
4. Nella Relazione illustrativa del CNF si legge che a prescindere dal Regolamento:
 - **il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua presenta una valenza deontologica** (cfr. artt. 12 e 13 del Codice Deontologico forense);
 - **l'aggiornamento si pone sul versante dell'obbligazione giuridicamente intesa**, perché è strumentale a garantire il possesso della perizia necessaria all'adempimento del compito del professionista.

¹ Per la visione dei Regolamenti citati nell'articolo si rimanda più diffusamente al sito del CNF www.consiglionazionaleforense.it.

2. MISURE

Anno formativo	Unità di tempo minima di svolgimento dell'attività di formazione; coincide con l'anno solare.
Periodo della formazione continua	Arco di tempo minimo rispetto al quale l'Ordine effettua la verifica dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua: ha durata triennale.
Credito formativo	Unità di misura della formazione continua.

Quanti sono i crediti da maturare?	<p>Nel triennio devono essere conseguiti almeno 90 crediti, di cui almeno 20 in ogni anno formativo.</p> <p>3 anni formativi compongono il periodo minimo di valutazione formativa rispetto al quale può essere controllato l'adempimento dell'obbligo.</p> <p>Nella Relazione si legge che la previsione di un periodo di valutazione triennale facilita l'adempimento dell'obbligo perché in tal modo l'interessato è in grado di recuperare nel triennio eventuali debiti formativi, fermo rimanendo che in ciascun anno devono essere acquisiti almeno 20 crediti.</p>
---	--

3. EVENTI FORMATIVI

Tipologia	<p>Il Regolamento contempla: i) corsi di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile, in quest'ultimo caso, il controllo della partecipazione; ii) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti da CNF e Ordini o da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale; iii) altri eventi specificatamente individuati da CNF ed Ordini.</p> <p>L'elencazione è meramente indicativa e non esaustiva. Viene infatti riconosciuta agli Ordini ampia discrezionalità e libertà nell'individuazione di altri e diversi tipi di eventi formativi.</p>
Peso	Ogni ora di durata (e di effettiva partecipazione) di un evento formativo attribuisce 1 credito, ma ogni singolo evento non ne può attribuire più di 24; il che significa che quando fossero organizzati eventi formativi che per il loro sviluppo temporale sono in grado di assegnare teoricamente più di 24 crediti, il numero massimo dei crediti conteggiabili non può superare i 24.
Qualificazione	<p>Un qualsiasi evento formativo non è di per sé idoneo a far conseguire il credito. La Relazione illustrativa del CNF richiede la «natura necessariamente qualificata dell'evento formativo». Tale essendo quello che:</p> <p>i) sia promosso od organizzato dall'Ordine o dal CNF;</p> <p>ii) se organizzato da altri – sia previamente accreditato.</p> <p>Elementi qualificanti l'evento formativo sono cioè la qualità soggettiva dell'organizzatore (Ordine o CNF) o, in alternativa, l'accreditamento.</p>
No a "riserve di legittimazione"	Chiunque, senza distinzioni, può organizzare un evento formativo. Enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici o privati, operanti o no nel settore professionale, hanno uguale legittimazione in tal senso. Occorrerà però l'accreditamento.

4. ACCREDITAMENTO

Caratteristiche	L'accreditamento può essere: a. selettivo (ossia riguardare un singolo e determinato evento formativo) oppure, b. cumulativo (ossia riguardare tutti o alcuni degli eventi compresi in un programma semestrale o annuale proposto da chi organizza l'evento).
Competenza	È concesso dall'Ordine nel cui territorio si svolge l'evento ed è di competenza del CNF quando si tratta di eventi da svolgersi all'estero organizzati da organismi stranieri, o seriali (destinati cioè a essere replicati più volte nello stesso modo, in più circondari o distretti).
Condizioni	È concesso in base alla valutazione di: tipologia, qualità e argomenti dell'evento formativo.
Procedura	Chi intenda organizzare eventi formativi e ottenere l'accreditamento preventivo deve presentare all'Ordine locale, ovvero al CNF secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie. In base alla domanda: 1) i Consigli verificheranno preventivamente la possibilità di ricondurre l'evento formativo proposto alla tipologia di uno di quelli idonei a conseguire l'accreditamento; 2) in caso di non immediata riconducibilità verificheranno se l'evento è comunque riconducibile in via estensiva o analogica a uno di quelli elencati; 3) trattandosi di eventi formativi riconoscibili come tali, procederanno all'analisi del loro contenuto, verificandone qualità scientifica, serietà e coerenza con le finalità del Regolamento di riferimento; 4) in caso di difficoltà di valutazione o in presenza di lacune o incertezze, potranno chiedere informazioni o documentazione suppletiva.
Silenzio assenso	In caso di mancata risposta da parte del Consiglio competente sulla domanda di accreditamento oltre il 15° giorno dal deposito (ovvero oltre i 15 gg. dal deposito della documentazione o delle informazioni richieste in via suppletiva) il silenzio equivale a risposta positiva (accreditamento concesso).
Regime preferenziale	Un particolare ruolo è riconosciuto alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e alle associazioni professionali riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal CNF, che possono stipulare protocolli in grado di semplificare e accelerare l'accreditamento.

5. LIBERTÀ DI SCELTA

Uno dei principi fondanti del Regolamento è quello della libertà di scelta da parte dell'iscritto all'evento formativo, all'unica condizione che quest'ultimo rientri tra quelli riconosciuti come attributivi di crediti formativi. Tale libertà concerne **il tipo, il contenuto e la natura geografica dell'evento formativo** (i.e. si può partecipare a qualsiasi evento formativo organizzato o accreditato da qualsiasi Ordine sull'intero territorio nazionale o anche all'estero). La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata a un evento formativo costituisce modalità normale di adempimento dell'obbligo formativo.

Limitazioni

Limitazioni generiche	Dei 90 crediti formativi da conseguire nel triennio, almeno 15 devono derivare, nel medesimo triennio, da attività ed eventi formativi aventi a oggetto l' ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia .
Limitazioni specifiche	Almeno 30 crediti nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi a oggetto l' attività prevalente solo se essa sia stata oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 17 <i>bis</i> Codice deontologico forense (e quindi occorre valutare se si rientra nella categoria "Avvocato generalista" o "Avvocato con aree di <i>practice</i> specifiche").
Avvocato generalista	L' Avvocato che sceglie di non indicare – in ogni forma comunicativa deontologicamente consentita – i « settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente » (cfr. art. 17 <i>bis</i> Codice deontologico forense) beneficia appieno degli effetti favorevoli della regola della libertà di scelta degli eventi e delle attività formative da svolgere e non incontra alcuna limitazione tranne quella di dover dedicare una parte della formazione all'ordinamento professionale e previdenziale e alla deontologia.
Avvocato con "aree di practice specifiche"	L'Avvocato che sceglie di dare negli strumenti di comunicazione le indicazioni consentite dall'art. 17 <i>bis</i> Codice deontologico forense, beneficia degli effetti della medesima regola della libertà di scelta degli eventi e delle attività formative per la maggior parte del suo percorso formativo ma questa regola non opera per una residua parte del percorso: infatti almeno 30 crediti formativi nel triennio dovranno essere conseguiti partecipando ad eventi e attività formative coerenti con le materie oggetto delle indicazioni date ex art 17 bis Codice deontologico forense.

6. ATTIVITÀ FORMATIVE

Diversi dagli "eventi formativi" (i.e. occasioni di informazione culturale) sono le "attività formative", ossia «comportamenti valutati come idonei a surrogare la partecipazione agli eventi ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo» (cfr. commento all'art. 4 nella Relazione illustrativa del CNF). Permettono, a diverso titolo, di considerare adempiuto l'obbligo formativo, le tipologie di attività di seguito indicate.

Tipologie di attività	Giustificazione
a) Relazioni o lezioni negli eventi formativi, o nelle scuole forensi, o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali.	Sono equiparate perché presuppongono una attività di preparazione e di studio almeno pari a quella di chi ne fruisce in qualità di discente o lettore.
b) Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche <i>on line</i> , ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici.	Vedi sopra.
c) Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati.	Vedi sopra.

(segue)

d) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato , per tutta la durata dell'esame.	È equiparata perché considerata occasione di formazione culturale.
e) Altre attività di studio e aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, come previamente autorizzate e riconosciute come tali dal CNF o dall'Ordine competente.	Non precisato (sono valutate a discrezione dell'Ordine).

Condizioni e limitazioni: Le "attività formative" devono essere vagliate dall'Ordine competente, il quale attribuisce i crediti tenendo conto della natura e dell'impegno che essa richiede, con il limite di massimo che segue:

Tipologia attività formativa	Tetto crediti
lettera a)	Max 12 crediti
lettera b)	Max 12 crediti
lettera c)	Max 24 crediti
lettera d)	Max 24 crediti
lettera e)	Max 12 crediti

La Relazione illustrativa del CNF precisa sul punto che: i) il tetto massimo dei crediti attribuiti deve intendersi rapportato all'intero periodo triennale di valutazione dell'obbligo formativo e non all'anno formativo; ii) i crediti relativi a ciascuna diversa attività sono tra loro cumulabili.

7. ADEMPIMENTI

Ogni iscritto deve depositare annualmente una **sintetica relazione che attesta quale sia stato il percorso formativo** seguito nell'anno, indicando gli eventi formativi.

L'obbligo può intendersi adempiuto con la semplice **indicazione degli eventi formativi, della data e dei crediti conseguiti**.

Vale il principio dell'**autocertificazione**.

8. SANZIONI

Illeciti disciplinari collegati all'obbligo di formazione:

- 1. inadempimento (totale o parziale) dell'obbligo formativo;**
- 2. adempimento dell'obbligo formativo, ma assenza della sua certificazione** (i.e. omesso deposito della relazione);
- 3. adempimento dell'obbligo formativo, deposito della relazione ma infedeltà della stessa.**

9. ESONERI

Tipologie	Soggetti interessati e modalità
Esonero automatico	Docenti universitari di prima e seconda fascia e ricercatori universitari con incarico di insegnamento nelle materie giuridiche. La dispensa vale per le materie di insegnamento; permane l'obbligo di aggiornamento in materia di deontologia, previdenziale e di ordinamento professionale.
Dispensa dell'Ordine (condizioni)	La dispensa: i) è accordata (o negata) a discrezione dell'Ordine competente con provvedimento motivato; ii) presuppone la domanda dell'interessato; iii) può essere totale o parziale (in quest'ultimo caso il provvedimento che l'accorda indica anche la misura dei crediti formativi residui).
Dispensa dell'Ordine (cause legittimanti)	Le cause di esonero possono essere: i) legate a un impedimento all'assolvimento dell'obbligo formativo; ii) legate a una condizione personale che non necessariamente impedisce l'adempimento dell'obbligo.
Cause di impedimento	1. gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; 2. grave malattia o infortunio o altre condizioni personali; 3. interruzione non inferiore a 6 mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero; 4. altre ipotesi indicate dal CNF.
Cause di natura personale	Esonero richiesto da chi abbia maturato almeno 40 anni di iscrizione all'albo (tenuto conto del settore di attività, della qualità e quantità dell'attività professionale svolta dall'interessato e di ogni altro elemento utile).

10. ATTIVITÀ DELL'ORDINE E DEL CNF

Ordine	<p>Deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> entro il 31 ottobre di ogni anno: elaborare il piano dell'offerta formativa (specifica del tipo di offerta con crediti riconoscibili) individuale o di concerto con altri Ordini o nell'ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite; realizzare il programma formativo di cui al piano: i) di concerto con enti e associazioni forensi o altri enti senza scopo di lucro; ii) unitamente a soggetti anche operanti con finalità di lucro, ma senza che nessuna utilità (diretta o indiretta) derivi all'Ordine rispetto a quella dell'esonero delle spese di organizzazione; entro il 31 ottobre di ogni anno: inviare al CNF la relazione illustrativa del piano dell'offerta formativa; vigilare sull'adempimento dell'obbligo formativo nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. anche con controlli a campione).
---------------	---

(segue)

CNF	<p>Deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. promuovere e indirizzare lo svolgimento della formazione professionale continua individuandone i nuovi settori di sviluppo; 2. valutare l'adeguatezza dell'offerta formativa, di cui ai programmi formativi proposti annualmente dagli Ordini (il silenzio oltre 30 gg. dall'invio del programma vale come approvazione del piano; eventuali rilievi, impegnano l'Ordine interessato a elaborare un nuovo piano).
------------	---

► **Formazione dell'“Avvocato specialista”**

In pendenza del primo triennio di sperimentazione, il CNF ha dettato le modalità per ottenere il titolo di “Avvocato specialista” nel **Regolamento 24 settembre 2010**. Per quanto attiene la formazione e l'aggiornamento continuo del legale specialista, le norme di riferimento da conoscere e osservare per assolvere correttamente l'obbligo sono integrate da quelle di cui agli artt. 6 e 12, del predetto Regolamento, ai sensi dei quali: «**Il titolo di avvocato specialista è soggetto a revoca quando l'interessato non adempia agli obblighi di formazione continua**, specificatamente nell'area di specializzazione, secondo le modalità previste dall'art. 12. La revoca è pronunciata dal CNF su segnalazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel cui albo è iscritto l'interessato. Il Consiglio dell'Ordine, previa contestazione dell'addebito, sentito l'interessato, al termine di un procedimento da condurre secondo le prescrizioni della legge n. 241/1990 e succ. mod. e int., invierà al CNF motivata richiesta di revoca completa degli atti del procedimento. La revoca produrrà effetti dal giorno successivo a quello della notifica del relativo provvedimento. La revoca del titolo non preclude il suo riacquisto alle condizioni, nessuna esclusa di cui all'art. 5». (cfr. art. 6); «**Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del suo mantenimento, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite nel presente regolamento. Restano ferme, per quanto non espressamente derogato dal presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento sulla formazione continua. Il periodo di valutazione dell'aggiornamento professionale è il triennio. L'unità di misura dell'aggiornamento professionale è il credito formativo. Ogni avvocato specialista deve conseguire nel triennio almeno n. 120 crediti formativi, di cui almeno 30 in ogni singolo anno. I crediti conseguiti per l'aggiornamento professionale specialistico sono valutabili come crediti formativi per la formazione continua di cui al Regolamento CNF 13 luglio 2007 e successive modificazioni. La verifica dell'aggiornamento professionale è rimessa al Consiglio dell'Ordine nel cui albo l'avvocato è iscritto. I corsi di formazione continua nelle materie specialistiche potranno essere organizzati esclusivamente dai soggetti abilitati a organizzare e gestire le scuole e i corsi di alta formazione e iscritti nel relativo registro tenuto dal CNF**» (cfr. art. 12).

QUADRO DELLE FONTI (Articolato)

Regolamento CNF 13 luglio 2007	Art. 1 – Formazione professionale continua; Art. 2 – Durata e contenuto dell'obbligo; Art. 3 – Eventi formativi; Art. 4 – Attività formative; Art. 5 – Esoneri; Art. 6 – Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo; Art. 7 – Attività del Consiglio dell'Ordine; Art. 8 – Controlli del Consiglio dell'Ordine; Art. 9 – Attribuzioni del CNF; Art. 10 – Norme di attuazione; Art. 11 – Entrata in vigore e disciplina transitoria.
Regolamento CNF 24 settembre 2010	Art. 6 – Condizioni per il mantenimento del titolo di avvocato specialista; Art. 12 – Aggiornamento professionale specialistico.